|  |
| --- |
|  |
|  |

**INTESTAZIONE AREA/DIPARTIMENTO/SCUOLA/CENTRO**

**Spett.le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**a mezzo portale Acquisti in Rete - MePA**

**OGGETTO: richiesta di preventivo per l’affidamento diretto, ex art. 1, co. 2, lett. a) della Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1 della Legge 108/2021 *(ATTENZIONE: la norma emergenziale citata si applica alle procedure su fondi PNRR per l’affidamento di beni e servizi il cui provvedimento di avvio sia adottato entro il 31 dicembre 2023*),** **di *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(indicare l’oggetto dell’appalto)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - CIG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - CUP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(ove necessario)* - CPV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**PREMESSA**

Questa Amministrazione intende procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a) della Legge 108 del 2021, all’acquisizione di \_\_\_\_*(descrivere sinteticamente il bene/servizio richiesto e le motivazioni dell’acquisto)* \_\_\_\_.

**Si dà atto che la procedura di affidamento in oggetto, è finanziata, in tutto/in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea** *(ampliare con informazioni aggiuntive sul progetto finanziato, sulle spese ammissibili, sulle modalità di rendicontazione, etc.)*

**CARATTERISTICHE DEL BENE/SERVIZIO**

Il \_\_\_\_\_*(bene/servizio)*\_\_\_\_\_ oggetto dell’appalto dovrà essere fornito nel rispetto

*selezionare una delle due opzioni di seguito indicate, eliminando l’altra dal testo*

* delle modalità di seguito dettagliate: \_ *(es. termini di consegna, indicazione di nominativi e recapiti di persone di contatto, autocertificazioni CAM da produrre, etc.)* \_\_\_
* delle modalità dettagliate nell’**Allegato 1** (**Capitolato Speciale d’Appalto** *oppure* **Allegato Tecnico**) alla presente richiesta di preventivo.

**VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO**

L’affidamento del \_\_\_\_\_*(bene/servizio)*\_\_\_\_\_ sarà condizionato dalla preventiva e positiva valutazione di congruità di un preventivo che, in ogni caso, dovrà essere pari o inferiore a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (IVA esclusa/IVA esente/altro).

*selezionare una delle tre opzioni di seguito indicate, eliminando le altre dal testo*

* Ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e, in base all’art. 26 dello stesso decreto, non sono stati riscontrati i suddetti rischi. Non risulta pertanto necessaria la redazione del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

*oppure*

* Ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e, in base all’art. 26 dello stesso decreto, sono stati riscontrati i suddetti rischi; si è pertanto provveduto alla redazione del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), il quale viene allegato alla presente richiesta quale parte integrante. Nel citato documento è stato precisato che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero.

*oppure*

* Ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e, in base all’art. 26 dello stesso D.Lgs, sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto provveduto alla redazione del documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), il quale viene allegato alla presente richiesta quale parte integrante Si dà atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € \_\_\_\_\_\_\_.

L’Università si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (d’ora in poi Codice) un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'impresa affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L’Università si riserva inoltre di procedere alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 120 del Codice. *(in caso di variazioni contrattuali, il quadro economico dell’acquisto, indicato in determina, dovrà includere i relativi importi (non compresi nella base d’appalto)*

**REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE**

La stazione appaltante, prima dell'eventuale stipula del contratto, procederà alle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, secondo le modalità indicate all’art. 52 dello stesso, e *(ove ritenuto necessario)* di quello/i di ordine speciale, di seguito indicati:

**(attenzione: se si desidera indicare requisiti di ordine speciale, individuarli tra quelli previsti all’art. 100 del Codice e riportarli di seguito sotto le rispettive voci)**

**REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (si veda art. 100, c. 3 del Codice)**

**REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA (si veda art. 100, c. 11 del Codice)**

**REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (si veda art. 100, c. 11 del Codice)**

**ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 coordinato con la L. 108/2021 gli **operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti** sono tenuti a produrre, in fase di presentazione del preventivo, **copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198 del 2006,** con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale/provinciale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale/provinciale di parità.

**L’omessa produzione**, in fase di presentazione del preventivo, **della copia del rapporto sopra citato** comporta per l’operatore economico,l’**esclusione dalla presente procedura di affidamento.**

In caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 46 del D.Lgs. 198 del 2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 coordinato con la L. 108/2021 **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50**, sono tenuti a impegnarsi a produrre, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto e comunque non oltre la data di consegna, **una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione sopra citata deve essere altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 coordinato con la L. 108/2021, **sono esclusi dalla presente procedura di affidamento** gli **operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione del preventivo abbiano **omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021**.

Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021 coordinato con la L. 108/2021, **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50**, sono tenuti a impegnarsi a produrre, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto e comunque non oltre la data di consegna, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione sopra citata deve essere altresì trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

*Selezionare una delle opzioni di seguito indicate, in considerazione di quanto previsto dall’art. 47, commi 4 e 7 del D.L. 77/2021 coordinato con la L. 108/2021*

* Ai sensi dell´art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021 coordinato con la L. 108/2021, l’affidatario ha **l’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni** necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

***oppure***

* **Viene escluso l'inserimento dei requisiti di partecipazione** di cui all´art. 47 comma 7 del D.L. 77/2021 coordinato con la L. 108/2021 (*criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne*) per la seguente motivazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***oppure***

* Ai sensi dell´art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021 coordinato con L. 108/2021, v**iene stabilita una quota ridotta** pari al \_\_\_\_**%,** dell’obbligo per l´affidatario di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, **delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, **sia all´occupazione giovanile sia all'occupazione femminile,** con la seguente motivazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.

*(nel caso in cui* ***non sia stato escluso*** *dalla presente procedura di affidamento* ***l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui all´art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 coordinato con la L. 108/2021****, riportare il periodo sotto riportato, selezionando una delle due opzioni)*

Pertanto, ai sensi dell’art. 47, commi 4 e 7 del D.L. 77/2021 coordinato con la L. 108/2021, **sono esclusi dalla presente procedura di affidamento** gli **operatori economici che, i**n fase di presentazione del preventivo, non si impegnino **ad assicurare**

* **una quota pari almeno al 30%** delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile

*oppure*

* **una quota ridotta,** pari al \_\_\_\_\_**%,** delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile

# **DNSH (Do not Significant Harm) *(qualora il principio del DNSH trovi applicazione nella procedura in oggetto)***

Ai fini del rispetto della conformità al principio DNSH di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, recepito nell’ambito del PNRR e del Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF), che all’art. 5, par. 2, prevede che tutte le misure devono essere conformi al principio “non arrecare un danno significativo” ai sei obiettivi ambientali, di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia), e in considerazione di quanto previsto dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” che ha fornito un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH, si richiede la compilazione della Scheda n.\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_\_\_\_\_” *(individuare la scheda pertinente)*, necessaria ai fini della verifica preliminare dei criteri tassonomici in essa contenuti.

Sarà richiesta, prima della stipula del contratto, la presentazione della documentazione attestante le dichiarazioni rese nella Scheda \_\_\_\_\_\_\_, che sarà oggetto di valutazione da parte del RUP. In assenza di tale documentazione o qualora non sia ritenuta conforme, non si procederà alla stipula del contratto.

*Qualora sia stato acquisito un CIG SIMOG e si effettuino le verifiche tramite FVOE inserire il seguente paragrafo sul PASSOE*

# **PASSOE**

# L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha comunicato che, a partire da martedì 25 ottobre 2022 è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe), che consente agli operatori economici interessati a partecipare alle procedure negoziali, ai sensi della deliberazione A.N.AC. n. 464 del 27 luglio 2022, di registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> ), per ottenere un PASSOE con il quale le stazioni appaltanti potranno effettuare la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico - finanziario.

Si chiede pertanto all’operatore di provvedere all’acquisizione del PASSOE secondo le modalità sopra indicate.

# **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE**

Per la presentazione del proprio preventivo l’Operatore dovrà produrre esclusivamente per via telematica, conformemente alle regole fissate dal Mercato Elettronico, la seguente documentazione:

* **Modulo A – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – come previsto dal comma 1 dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2023 *(il modulo A include le sezioni relative all’autocertificazione tracciabilità flussi e anticorruzione, quindi non occorre richiedere tali dichiarazioni separatamente)***

*oppure*

* **DGUE** - Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 94 e 95 del Codice. Tale dichiarazione può essere resa, oltre che dal legale rappresentante, anche da un procuratore dello stesso previa trasmissione della relativa procura *(il DGUE non include le sezioni relative all’autocertificazione tracciabilità flussi e anticorruzione, pertanto occorre richiedere separatamente tali dichiarazioni)*
* **Dichiarazione art. 47 D.L. 77/2021**
* **PASSOE *(ove richiesto)***
* **Dichiarazione relativa al divieto di *pantouflage***
* **Dichiarazione relativa al conflitto di interesse**
* **Dichiarazione titolare effettivo**
* **Dichiarazione DNSH *(ove necessario)***
* **Modulo tracciabilità flussi *(ove necessario, vedi sopra)***
* **Dichiarazione anticorruzione *(ove necessario, vedi sopra)***
* **Dettaglio importi *(ove necessario)***
* **Accettazione clausole vessatorie**
* **Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati personali con relativi allegati I e II (da compilare per la parte di competenza dell’operatore economico) *(ove necessario allegare alla richiesta di preventivo i moduli presenti su https://unige.it/ateneo/privacy)***

Il preventivo, sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma digitale, costituirà proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.

**CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti formulati avvalendosi dell’Area Comunicazione della piattaforma informatica disponibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 159 comma 5 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione del preventivo, mediante invio - in forma anonima – agli operatori economici per il tramite dell’Area Comunicazione della piattaforma informatica.

**COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra Università degli Studi di Genova e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite dell’Area Comunicazione della piattaforma informatica disponibile sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) o all’indirizzo PEC [\_\_\_\_\_\_\_\_\_@pec.unige.it](mailto:_________@pec.unige.it)  e all'indirizzo indicato dagli operatori con la presentazione del preventivo. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 119 del Codice.

**REVISIONE PREZZI (valido fino al 31/12/2023)**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/bene superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l’indice o la combinazione di indici tra quelli indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

**PENALI**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’affidatario, le forniture di beni/servizi contemplati nella presente richiesta di preventivo, non vengano fornite e/o espletate o vengano espletate in modo parziale rispetto a quanto previsto dalla presente richiesta di preventivo, l’Ateneo, ai sensi dell’art. 50, c. 4 del D.L. 77/2021, applicherà le penali comprese tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

L'importo delle penali, ove non sia predeterminato, è graduato in relazione all'importanza dell’inadempimento, del danno arrecato, al ripetersi degli episodi, ed al danno arrecato all'immagine complessiva del servizio e dell’amministrazione.

L’inottemperanza agli obblighi di cui all’art. 47, commi 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 comporterà:

- l’applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera secondo le modalità sopra indicate;

- l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente articolo, in osservanza all’art. 50, c. 4 del D.L. 77/2021, non può superare il 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione gli articoli in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Ateneo a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni provocati arrecati all’Università, ne preclude il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Per tutte le ipotesi sopra previste, nonché in tutti i casi di mancato adempimento di una o più obbligazioni contrattuali, di quanto previsto dalla presente richiesta di preventivo, a prescindere dalla previsione dell’applicazione delle penali, l’inadempimento è contestato a mezzo di comunicazione inviata all’affidatario via PEC. L’affidatario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 2 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza è valutata dal RUP e/o dal DEC. Decorso il suddetto termine l’Università, qualora non riceva giustificazioni oppure ricevutele, non le ritenga valide, applica le penali, e comunque adotta le determinazioni previste dalla normativa vigente, dal contratto, dalla presente richiesta di preventivo nonché le determinazioni ritenute opportune ivi compresa la possibilità di provvedere al provvisorio affidamento della fornitura del bene/servizio ad altra impresa, con addebito delle conseguenti spese a carico dell’affidatario inadempiente.

L’Università può compensare, anche ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto all’Affidatario a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Università a titolo di penale. Resta ferma la possibilità per l’affidatario di comunicare tempestivamente all’amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l’importo delle penali entro 30 giorni dalla notifica e di versare sul codice IBAN che sarà indicato.

**CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non è cedibile. In caso di cessione l’Università degli Studi di Genova procederà all’automatica risoluzione del contratto e al risarcimento del danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

**CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE**

L’affidatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’affidatario, non sono opponibili all’Università, fatto salvo che il soggetto risultante dalle predette operazioni abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla procedura di affidamento.

**RECESSO**

L’Università ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento. In caso di recesso si applica l’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

L’intenzione di recedere dal contratto sarà comunicata all’ affidatario con un preavviso di 20 giorni consecutivi da comunicarsi a mezzo PEC. Trascorso tale periodo, l’affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

**RISOLUZIONE**

Oltre ai casi previsti dall’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, l’Università potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore a mezzo mail, nei seguenti casi:

a. nel caso di violazione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto;

b. nelle ipotesi in cui il certificato attestante la regolarità contributiva del fornitore ai sensi della normativa vigente risulti negativo per due volte consecutive;

c. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;

d. sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

e. violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Genova (emanato con Decreto Rettorale n. 1143 del 27.02.2015) come previsto dall’articolo 2, co. 3 del suddetto Codice;

f. quando sia quando accertato in capo al fornitore un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali definite della normativa vigente e dalla presente richiesta di preventivo/documentazione negoziale da parte del fornitore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni.

Nell’ipotesi prevista del superamento del 20% dell’importo contrattuale delle penali, il contratto è risolto di diritto e il contratto pertanto cesserà la sua efficacia (condizione risolutiva).

Nel caso di risoluzione, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione contrattuale comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

# **FORO COMPETENTE**

Per ogni e qualsiasi controversia in ordine all’applicazione e/o interpretazione del contratto, è esclusivamente competente il Foro di Genova.

**DIVIETO DI PANTOUFLAGE**

L’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 (tra cui le Università), non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetto nei confronti sia dell’atto sia dei soggetti che lo pongono in essere: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l’obbligo di restituire i relativi compensi eventualmente percepiti e accertati.

**SOSTENIBILITA’ ENERGETICA ED AMBIENTALE**

L’Affidatario, ai sensi dell’art. 57 del Codice si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto in conformità ai criteri ambientali minimi adottati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione

**CAUZIONE DEFINITIVA**

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una “garanzia definitiva” nella misura del 5% dell’importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’art. 106, comma 2, del Codice. L’importo della garanzia è ridotto in tutte le ipotesi previste dall’art. 106, comma 8, del Codice. L’atto fideiussorio deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università degli Studi di Genova. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegrarla ove l’Università degli Studi di Genova se ne sia avvalsa, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. In caso di mancato reintegro il contratto si intende risolto, salvo il risarcimento del danno.

*Indicare in caso di contratti di durata con fatturazione periodica*

**OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN CASO DI DURATA**

A mente dell’art. 11 comma 1 e comma 6) del Codice, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. A garanzia di tale osservanza, la stazione appaltante provvederà ad operare la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto di ciascun pagamento.

**SPESE CONTRATTUALI *(per contratti di importo pari o superiore a € 40.000)***

L’affidatario è tenuto ad assolvere, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice, all’imposta di bollo *una tantum* al momento della stipula del contratto ed in proporzione al valore dello stesso, calcolato sulla base degli importi contenuti nell’allegato I.4 del Codice.

**STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato su piattaforma del Mercato elettronico mediante documento di stipula generato dal sistema oppure mediante trasmissione di lettera commerciale-contratto generata dalla stazione appaltante.

I pagamenti avverranno, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del D.lgs. 231/2002, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e saranno subordinati alla verifica dell’esecuzione a regola d’arte, mediante attestazione di regolare esecuzione, e alla verifica di regolarità contributiva, a mezzo di DURC.

*(dettagliare le modalità e la periodicità della fatturazione richiesta, ove necessario)*

L’affidatario è obbligato all’emissione di fattura in formato elettronico.

Il codice univoco ufficio per la trasmissione delle fatture elettroniche è **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

**FORNITURA DI BENI E SERVIZI NON CONFORMI**

Qualsiasi variazione di prodotto o del servizio dovrà essere precedentemente autorizzata dall’Amministrazione. I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste nella documentazione della procedura, ovvero *(ove necessario)* qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dall’Amministrazione e il fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della fornitura da parte del fornitore sarà considerata “mancata consegna”. La fornitura non accettata resta a disposizione del fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento dei beni non ritirati. La fornitura non ritirata entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

**TRATTAMENTO DATI**

Con l’invio del preventivo richiesto il legale rappresentante di codesta impresa dichiara, ai sensi dell’art. 13 del GDPR di essere informato che:

• il titolare del trattamento dei dati conferiti è l’Università degli studi di Genova, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in Via Balbi, 5 - 16126 Genova; il Referente per il trattamento è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

• Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è Liguria Digitale Spa, e-mail: [dpo@unige.it](mailto:dpo@unige.it);

• le finalità e la base giuridica del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante, per l’esecuzione delle attività contrattuali di cui è parte o in esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR;

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico;

• i dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati dal Titolare, secondo le modalità previste dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali) e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione;

• i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del trattamento e per l’eventuale ulteriore periodo di legge;

• i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

• i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’Unione europea;

• in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

• ulteriori informazioni circa la policy privacy dell’Ateneo sono disponibili sul sito istituzionale alla pagina web https://unige.it/privacy

• le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Contratto.

Distinti saluti.

IL/LA DIRIGENTE

*(in caso di aree dirigenziali)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*F.to digitalmente*

oppure

(in caso di strutture fondamentali)

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*F.to digitalmente*

*oppure*

IL CAPO SERVIZIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*F.to digitalmente*

Il Responsabile unico del progetto (RUP)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: tel. [(+39) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](mailto:(+39)%20__________) e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per informazioni sulla procedura negoziale:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: tel. [(+39) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](mailto:(+39)%20__________) e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Allegati:**